



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 12 Reg. Gen.	<u>OGGETTO:</u> Nuova disciplina attuativa delle misure introdotte dalla l.r. n. 14 del 2009 nel testo modificato dalla l.r. n. 37 del 2016.
Data 11/03/2017	

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno UNDICI del mese di MARZO, con inizio alle ore 08,50, presso il refettorio dell'Istituto Comprensivo "Pascoli - Giovinazzi" in Via Mancini, stante la indisponibilità dell'aula consiliare On. G. Semeraro presso la sede Municipale, alla prima Convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del presente argomento all'o.d.g. risultano:

GUGLIOTTI Giovanni - SINDACO	PRESENTE	ROCHIRA Walter	ASSENTE
CASSANO Annibale	PRESENTE	RUBINO Leonardo	ASSENTE
D'AMBROSIO Michele	ASSENTE	SCARATI Cosimo	PRESENTE
DE BELLIS Agostino	ASSENTE	TRIA Tommaso	PRESENTE
DESCRIVO Marisa	PRESENTE	TROVISI Carmela	ASSENTE
IGNAZZI Stefano	ASSENTE	TUCCI Simonetta G.	PRESENTE
LORETO Rocco Vito	ASSENTE		
LOSPINUSO Carmelo	PRESENTE		
NARDULLI Carlo	PRESENTE		
PERRONE Vito	PRESENTE		
ROCHIRA Giuseppe Fiore	ASSENTE		

ASSEGNATI 17
IN CARICA 17

PRESENTI 9
ASSENTI 8

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. NARDULLI Carlo, nella sua qualità di PRESIDENTE e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 267/2000.

Assiste e partecipa il Sig. SICURO dr. Giovanni in qualità di VICE SEGRETARIO.
La seduta è pubblica.

IL RESPONSABILE DELLA IV^ AREA

Visto che in data 30.07.2009 è stata approvata la Legge Regionale n. 14, pubblicata sul B.U.R.P. n.119 del 03.08.2009, con la quale è stata disciplinata l'esecuzione di interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione, anche in deroga alla pianificazione urbanistica locale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle norme in essa riportate;

Visto che il Comune di Castellaneta, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 01.11.2009, avente per oggetto "Misure adottate ai sensi dell'art.6, comma 2 della L.R. Puglia 30.06.2009, n.14" ha disciplinato gli interventi di cui alla legge regionale;

VISTE:

- la delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015 con la quale è stato approvato il nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che sostituisce il Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio, in virtù del quale sono entrate in vigore differenti modalità procedurali per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e che, quindi, risulta opportuno coordinare dette norme con i contenuti prescrittivi delle ulteriori disposizioni normative vigenti;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 24.09.2015 avente per oggetto "Integrazioni e specificazioni al regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01/11/2009 avente per oggetto: "Misure adottate ai sensi dell'atto 6, comma 2, L.R. Puglia 30/06/2009, n. 14, rispetto al sistema delle tutele definite dal PPTR, con particolare e specifico riferimento all'art. 6 "limiti di applicazione" della stessa legge";
- le specificazioni ed integrazioni introdotte dalla D.C.C. n.36/2015 al regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.11.2009 avente per oggetto "Misure adottate ai sensi dell'art.6, comma 2 LR Puglia 30.06.2009, n.14", rispetto al sistema delle tutele ridefinite dal PPTR, con particolare e specifico riferimento all'art.6 "Limiti di applicazione" delle stessa legge, così come specificate nella stessa deliberazione;
- che con la L.R. n.37 del 5.12.2016 "Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)", oltre a prorogare il termine di validità per l'applicazione della legge al 31 dicembre 2017, sono stati introdotte una serie di modifiche ad alcuni articoli, da coordinarsi con le modifiche introdotte dalle leggi proroga precedenti;

Considerato che il comma 1 dell'art. 6 "Limiti di applicazione" (modificato ed integrato dalla LR 18/2009; LR 21/2011; LR 34/2011; LR 18/2012), definisce le zone dove non è ammessa la realizzazione degli interventi ampliamento e di demolizione e ricostruzione, ovvero:

- a) all'interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968 lavori pubblici o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura;
- b) nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;
- c) sugli immobili definiti di valore storico, culturale e architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali salvo che gli interventi non rientrino in quelli indicati nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni);

- d) sugli immobili inclusi nell'elenco di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);
- e) sugli immobili di interesse storico, vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- f) su immobili ubicati in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, così come da ultimi modificati dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63;
- g) *soppresso*
- h) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nelle aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), salvo che le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura;
- i) nelle oasi istituite ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria);
- j) nelle zone umide tutelate a livello internazionale dalla Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- k) negli ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica e a elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica (o ad essi assimilabili) dai piani stralcio di bacino di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura e la pericolosità idraulica o geomorfologica possa essere superata o mitigata con interventi di sistemazione idraulica e/o di consolidamento del sito interessato, previa acquisizione del parere favorevole vincolante dell'Autorità di bacino.

Considerato che il comma 2 dello stesso articolo, prevede che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono disporre motivatamente:

- a) l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;
- b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dalla presente legge possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi;
- c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti;
- d) *soppresso*

Considerato, altresì, che la L.R. 37/2016 ha introdotto al comma 2 dell'art.6 il comma cbis, che recita:

"c bis. L'individuazione di ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 176/2015, nei quali consentire, secondo gli

indirizzi e le direttive del PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla presente legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi”;

Visto il verbale dell'01/02/2017 dell'Ufficio di Piano del Comune di Castellaneta con il quale è stato espresso parere positivo in ordine alla necessità di stabilire le modalità applicative del regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.11.2009, integrato dal regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 24.09.2015 avente per oggetto "Integrazioni e specificazioni al regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01/11/2009 avente per oggetto: "Misure adottate ai sensi dell'atto 6, comma 2, L.R. Puglia 30/06/2009, n. 14, rispetto al sistema delle tutele definite dal PPTR, con particolare e specifico riferimento all'art. 6 "limiti di applicazione" della stessa legge", rispetto alle integrazioni introdotte dalla LR 37/2016 per la possibile applicazione della LR 14/2009, ovvero individuare gli ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), nei quali consentire, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della stessa legge, purché realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi da specificarsi nello stesso regolamento;

Viste anche le numerose istanze dei privati cittadini volte a richiedere il beneficio della premialità volumetrica al fine di lavorare sul patrimonio edilizio esistente e sulle aree già urbanizzate, minimizzando il consumo di suolo e riducendo i costi sociali delle opere di urbanizzazione;

Visto che il Comune di Castellaneta, con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 01.11.2009, avente per oggetto "Misure adottate ai sensi dell'art.6, comma 2 della L.R. Puglia 30.06.2009, n.14", integrato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 24.09.2015, ha disciplinato gli interventi di cui alla legge regionale e, nello specifico ha deliberato:

Art. 1

Fatte salve diverse indicazioni che dovessero vincolativamente essere rese dalla Regione Puglia nelle aree indicate al punto 9.a.b in cui sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 3 (Interventi straordinari di ampliamento) e 4 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) cit. L.R. 14/2009, questi potranno eseguirsi anche in deroga alle altezze massime ed alle distanze minime da strade e fabbricati previste dal vigente strumento urbanistico, purché:

- la deroga alle altezze sia contenuta nel limite massimo di 3 ml, ovvero di 1 ml nel comparto di Bosco Pineto ed in tutte le aree sottoposte alla tutela di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR;
- per la zona A.2.3 del Piano di Fabbricazione del centro abitato resta confermata l'altezza massima di m. 8,5;
- la deroga alle distanze fra fabbricati e strade sia contenuta nei limiti previsti dal D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
- la deroga alle distanze fra fabbricati sia contenuta nei limiti del D.M. 2.4.1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanze fra fabbricati).

Art. 2

1. Per il comparto Bosco Pineto sarà consentita l'altezza massima degli edifici di ml 8;
2. Fino all'approvazione dell'elenco di cui all'art. 12 L.R. Puglia 10.06.2008 n. 14 restano esclusi dall'ambito di applicazione degli artt. 3 e 4 cit. L.R. 14/2009 tutti gli edifici, urbani e rurali, realizzati entro il 31.12.1945.
3. Sono esclusi gli immobili a rotazione d'uso, gli immobili ricompresi in strutture turistico ricettive esistenti e le costruzioni che abbiano già usufruito di deroghe allo strumento urbanistico.
4. Fatta salva l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ove presenti beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del Codice, nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali

al PPTR, nei territori costruiti di cui all'art. 1.03 co. 5 e 6 delle NTA del PUTT/P, trovano applicazione esclusivamente gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del relativo Ambito paesaggistico interessato, nonché le linee guida indicate all'art. 79, co 1.3 (comma 6 art.106 NTA PPTR).

5. Nei casi di cui al comma precedente, qualora lo strumento urbanistico non si adegui al PPTR entro il termine previsto dal co. 1 dell'art. 97 delle presenti norme, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI (comma 7 art.106 NTA PPTR).
6. Dalla data di approvazione del PPTR cessa di avere efficacia il PUTT/P. Sino all'adeguamento degli atti normativi al PPTR e agli adempimenti di cui all'art. 99 perdura la delimitazione degli ATE e degli ATD di cui al PUTT/P esclusivamente al fine di conservare efficacia ai vigenti atti normativi, regolamentari e amministrativi della Regione nelle parti in cui ad essi specificamente si riferiscono (comma 8 art.106 NTA PPTR).

Art. 3

Salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 5 L.R. 14/2009 e successive integrazioni e modificazioni, la formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 3 e 4 della medesima Legge è subordinata alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all'aumento volumetrico previsto. L'interessato, qualora sia impossibilitato a reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione potrà provvedere al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute.

I criteri per la quantificazione di tali somme verranno resi pubblici dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale mediante apposita tabella entro i 15 giorni successivi all'adozione della presente Deliberazione.

Il costo delle aree verrà determinato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale mediante apposita determinazione prima del rilascio del Permesso di costruire e/o entro 30 giorni dall'efficacia della Denuncia Inizio Attività.

Art.4

Indicatori di qualità e parametri insediativi

4.1. Per gli interventi consentiti su manufatti rurali in pietra secco esistenti, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nell'elaborato del PPTR 4.4.4 – “Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco”.

4.2. Per gli interventi consentiti su manufatti rurali non in pietra secco esistenti, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nell'elaborato del PPTR 4.4.6 – “Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali”.

4.3. In generale, per gli interventi consentiti su edifici rurali con copertura a volta e/o mista, la ristrutturazione deve prevedere il restauro di ogni aspetto costruttivo-tipologico e dei profili scarpati a corda molle dei prospetti, e gli eventuali nuovi volumi (nella misura prescritta), devono architettonicamente integrarsi con le preesistenze.

La scialbatura deve riprendere i colori naturali, rispettare i riquadri normali, oppure essere bianco-calce.

L'intervento edilizio deve prevedere anche il ripristino dei muretti a secco di recinzione e/o terrazzamento loro pertinenti, mantenendo le caratteristiche originarie delle preesistenze (scarpa e apparecchiatura della “parete”, dimensione degli “scapoli” e della “coperta”, ecc.), con eliminazione delle eventuali superfetazioni recenti.

L'intervento deve comunque ed obbligatoriamente prevedere:

4.3.1. il mantenimento delle caratteristiche dell'architettura del luogo:

- geometria complessiva dell'edificio che a parità di volume di progetto minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne;
- prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture;
- assenza di balconi, sporti e/o pensiline esterni all'involuppo del volume;

4.3.2. la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali:

- murature con paramento esterno in pietra a vista apparecchiato secondo la tradizione locale oppure in pietra o tufo scialbato in più strati;

- nel caso si adottino strutture in calcestruzzo armato, queste devono essere (almeno sulle superfici esterne dell'edificio) completamente rivestite da paramento in pietra a vista o in pietra/tufo scialbato e le coperture con andamento prevalentemente piano e orizzontale;
- 4.3.3. i serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e "l'aspetto" di quelli tradizionali;
- 4.3.4. il non uso di marmi, di materiali ceramici e simili, intonaco plastico e simili, sia per pavimenti che per rivestimenti verticali;
- 4.3.5. opere in ferro con geometrie tradizionali;
- 4.4. Per il contesto paesaggistico in cui è inserito l'immobile, i muretti di pietra a secco vanno mantenuti, ricostruiti e costruiti sia se muretti di terrazzamento, sia se di recinzione; possono essere mantenute le recinzioni, ove già presenti nel sito, anche se di muri di pietra/tufo scialbati. In ogni caso, la costruzione dei muretti di terrazzamento e delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi, il normale ruscellamento delle acque superficiali, ed il mantenimento di "percorsi ecologici". Le piantumazioni devono essere obbligatoriamente di specie autoctone quali lentisco, carrubo, corbezzolo, ginepro ecc. e per le parti accessorie e pertinenziali degli edifici (quali piazzali, strade di accesso, ecc.), va escluso (per quanto possibile) l'utilizzo di asfalto bituminoso e va mantenuta permeabilità del suolo attraverso l'utilizzo di materiali drenanti, quali battuto o ghiaia.
- 4.5. Nel caso di interventi su edifici inseriti in contesti urbani e/o in contesti antropici di tipo turistico ricettivo, turistico residenziale e turistico balneare lungo la costa, gli interventi devono comunque e obbligatoriamente prevedere:
 - 4.5.1. il mantenimento delle caratteristiche dell'architettura del luogo:
 - geometria complessiva dell'edificio che a parità di volume di progetto minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne;
 - prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture;
 - minimizzazione di balconi, sporti e/o pensiline esterni all'involuppo del volume;
 - posizionamento dei serramenti sulla faccia interna della muratura in modo da marcare al massimo l'ombra propria dell'apertura.
 - 4.5.2. la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali:
 - murature rivestite esternamente con materiali tradizionali, quale ad esempio grassello di calce aerea e, comunque, materiali con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, traspiranti, idrorepellenti e con eminenti proprietà ecologiche;
 - coperture con andamento prevalentemente piano e orizzontale;
 - 4.5.3. l'uso di pitture ecologiche e naturali per le finiture verticali superficiali o per legno e ferro, con assenza di solventi tossici, ed impiego di solventi di derivazione animale e vegetale, completamente inodori;
 - 4.5.4. serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e "l'aspetto" di quelli tradizionali;
 - 4.5.5. il non uso di marmi, di materiali ceramici, asphaltici, cementizi e similari, intonaco plastico e simili, sia per pavimenti che per rivestimenti verticali, e comunque di materiali non riconducibili alle tradizioni e tecniche costruttive locali;
 - 4.5.6. opere in legno o in ferro per cancelli, ringhiere, ecc. con ornati e disegni semplici;
 - 4.5.7. le piantumazioni devono essere obbligatoriamente di specie autoctone e per le parti accessorie e pertinenziali degli edifici (quali piazzali, strade di accesso, ecc.), va escluso (per quanto possibile) l'utilizzo di asfalto bituminoso e va mantenuta permeabilità del suolo attraverso l'utilizzo di materiali drenanti.

Art. 5

Analisi di impatto paesaggistico

- 5.1. Per gli interventi consentiti, fermo restando quanto disciplinato dal Capo V delle NTA del PPTR, il progetto deve obbligatoriamente essere corredato dall' "analisi di impatto paesaggistico".
- 5.2. La "analisi di impatto paesaggistico" è costituita da una elaborazione, finalizzata alla definizione di un dettagliato quadro conoscitivo dell'ambito territoriale oggetto di intervento ed in particolare :
 - alla identificazione delle caratteristiche e della qualità paesaggistica del contesto che sarà oggetto d'intervento;
 - all'accertamento della presenza o meno, per le opere esistenti oggetto di intervento, degli elementi di contrasto con il contesto paesaggistico-ambientale di riferimento;

- all'accertamento della entità delle modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi strutturanti il territorio, dell'effetto delle opere di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica perseguito. In essa, in base alle prescrizioni e con il supporto di documentazioni scritte/grafiche/fotografiche, costituite da:
 - descrizione dettagliata della consistenza e dello stato delle singole componenti del paesaggio (con la distinzione tra l'area direttamente impegnata dalla componente -area di pertinenza- e l'area individuata come necessaria per il suo rispetto -area annessa-), e del valore di insieme del paesaggio;
 - descrizione delle opere progettate;
 - descrizione delle opere di mitigazione previste;
 - descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio;
 - descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni, deve essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in funzione anche della compatibilità paesaggistica.

5.3. I progetti e le annesse "analisi di impatto paesaggistico", prima dell'esame da parte degli ordini tecnici, vanno istruiti (per gli aspetti paesaggistici) da parte della "Commissione Locale per il Paesaggio" (formata ai sensi della Legge Regione Puglia n. 20/2009).

Detta relazione deve illustrare il progetto, allo scopo di consentire alla "Commissione Locale per il Paesaggio" di accertare: innanzitutto l'effettivo contrasto dell'immobile esistente oggetto d'intervento con i valori paesistico-ambientali del contesto di riferimento; nonché di valutare le opere in progetto al fine della formulazione di un consapevole parere "favorevole", oppure "favorevole con prescrizioni", oppure "sfavorevole", nel merito di:

- riconoscimento dell'immobile quale detrattore paesaggistico, in contrasto con le qualità paesistiche dei luoghi;
- conformità del progetto rispetto al tutela di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR;
- idoneità paesaggistica e culturale delle opere e delle sistemazioni del suolo;
- idoneità dell'intervento rispetto ai contenuti delle Linee Guida del PPTR;
- idoneità dell'intervento rispetto all'art. 4 del presente regolamento.

Considerato che l'art.1 del regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.11.2009, richiamato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 24.09.2015, riporta testualmente *"Fatte salve diverse indicazioni che dovessero vincolativamente essere rese dalla Regione Puglia nelle aree indicate al punto 9.a.b in cui sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 3 (Interventi straordinari di ampliamento) e 4 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) cit. L.R. 14/2009"*;

Ritenuto che in ragione di quanto evidenziato, ed alla luce delle modifiche introdotte dalla LR 37/2016, si rende necessaria una più dettagliata declinazione dell'ambito di applicazione della LR n.14/2009 anche negli ambiti territoriali nonché di immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), ovvero integrare il Regolamento di applicazione già definito con la Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01.11.2009 integrato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 24.09.2015, con particolare e specifico riferimento all'art.6 "Limiti di applicazione" della stessa legge;

Considerato che la Delibera di Consiglio Comunale, anche in virtù delle numerose proroghe all'applicazione della L.R. n. 14/2009, costituisce corretta applicazione della Legge regionale che attribuisce ai Comuni il potere di introdurre limitazioni agli interventi diretti alla riqualificazione ed al miglioramento della qualità architettonica ed abitativa del patrimonio edilizio esistente, trattandosi di trovare, in sede di concreta applicazione della disciplina, un corretto punto di equilibrio tra le esigenze contrapposte di tutela del paesaggio e di sfruttamento del territorio;

Visto, altresì, le indicazioni del PUG adottato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 del 29.02.2016 n. 36 dell'11.10.2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 01.11.2009, avente per oggetto "Misure adottate ai sensi dell'art.6, comma 2 della L.R. Puglia 30.06.2009, n.14";

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 24.09.2015 avente per oggetto "Integrazioni e specificazioni al regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01/11/2009 avente per oggetto: "Misure adottate ai sensi dell'atto 6, comma 2, L.R. Puglia 30/06/2009, n. 14, rispetto al sistema delle tutele definite dal PPTR, con particolare e specifico riferimento all'art. 6 "limiti di applicazione" della stessa legge";

PROPONE

Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto delle integrazioni proposte dalle Commissioni Consiliari IV° e V° del 14.02.2017 che di seguito vengono riportate;

Di prendere atto delle integrazioni e specificazioni al regolamento allegato la Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 24.09.2015 avente per oggetto *"Integrazioni e specificazioni al regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01/11/2009 avente per oggetto: "Misure adottate ai sensi dell'atto 6, comma 2, L.R. Puglia 30/06/2009, n. 14, rispetto al sistema delle tutele definite dal PPTR, con particolare e specifico riferimento all'art. 6 "limiti di applicazione" della stessa legge"*, con particolare e specifico riferimento alle modifiche introdotte al comma 2 dell'art.6 "Limiti di applicazione" delle stessa legge, ovvero così come di seguito specificate:

Art. 1

Nelle aree in cui sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 3 (Interventi straordinari di ampliamento) e 4 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) cit. L.R. 14/2009, questi potranno eseguirsi anche in deroga alle altezze massime ed alle distanze minime da strade e fabbricati previste dal vigente strumento urbanistico, purchè:

- la deroga alle altezze sia contenuta nel limite massimo di 3 ml, su tutto il territorio comunale;
- la deroga alle distanze fra fabbricati e strade sia contenuta nei limiti previsti dal D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
- la deroga alle distanze fra fabbricati sia contenuta nei limiti del D.M. 2.4.1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanze fra fabbricati).

Art. 2

1. Restano esclusi dall'ambito di applicazione degli artt. 3 e 4 cit. L.R. 14/2009 tutti gli edifici urbani già perimetrati nel PUG come *"Contesto urbano consolidato, cortine ed edifici di pregio storico/architettonico"* - CUC.ED - e quelli rurali su cui esiste vincolo architettonico e storico, individuati dal PUG. Per tutti gli altri fabbricati rurali realizzati entro il 31.12.1945, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 e 4 cit. L.R. 14/2009, è necessario che il tecnico incaricato produca una relazione in cui si dimostri la mancanza di interesse storico, artistico e architettonico, sui quali, dopo l'istruttoria dell'ufficio, si dovrà esprimere la Commissione paesaggistica. Nella progettazione il tecnico dovrà attenersi alle linee guida del PPTR ai fini della tutela del patrimonio rurale.
2. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 14/2009 sono consentiti in tutti gli ambiti territoriali nonché sugli immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 176/2015, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla stessa legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, come meglio specificati dall'art. 4 del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della legge non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge:
 - a) all'interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968 lavori pubblici o a esse assimilabili, così come definite dal PdF vigente.
 - b) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In tali zone gli interventi di cui agli art. 3 e 4 della legge sono consentiti allorché le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura.

- c) A maggior chiarimento di quanto disposto dal presente comma 3) si richiama di seguito il testo della Circolare n.1 del 2014 "Note esplicative e chiarimenti sull'applicazione della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, recante "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizia residenziale":

- "... *omissis* ...

- La legge regionale n. 14/2009, per definizione e programmaticamente, introduce misure straordinarie in campo edilizio con la previsione di interventi edilizi di natura dichiaratamente derogatoria rispetto all'ordinario assetto normativo e disciplinare che presiede alla materia dell'attività edilizia.

- In particolare, negli ambiti territoriali contemplati dall'art. 6, 1° comma, lett. h (siti della Rete Natura 2000, aree protette nazionali, aree protette regionali), gli interventi straordinari di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non sono affatto preclusi. Sono possibili a condizione che «le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione» li consentano.

- "... *omissis* ..."

- Emerge con chiarezza dal testo della disposizione che la realizzabilità degli interventi in queste aree non è subordinata alla sussistenza di strumenti di pianificazione che espressamente li ammettano. La norma regionale richiama il più complessivo assetto normativo e regolamentare cui sono sottoposte le attività edilizie in tali ambiti territoriali. Con specifico riferimento ai siti della Rete Natura 2000, si tratta di un quadro di regole che prescinde dai piani di gestione. Un quadro normativo e regolamentare di cui bisogna tener conto - soprattutto e a maggior ragione - quando strumenti di pianificazione e di gestione dei siti manchino e a cui è necessario rifarsi nell'attività istruttoria delle amministrazioni coinvolte nel rilascio dei titoli edilizi abilitativi.

- Nei siti della Rete Natura 2000, quindi, non possono ritenersi vietati, a priori, gli interventi straordinari previsti dalla l.r. n. 14/2009, come non lo è l'attività edilizia ordinaria. L'art. 6, 1° comma, lett. h), richiamando «le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione», deve essere letto e applicato nel senso che la realizzabilità di detti interventi deve essere preceduta da una valutazione, sotto il profilo dell'incidenza ambientale, condotta secondo «le procedure di cui all'Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato e integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003" approvato con Delib. G.R. 14 marzo 2006, n. 304 e sue modifiche e integrazioni» (art. 7, comma 2-bis, legge regionale 12 aprile 2001, n. 11, recante "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale").

- Nelle zone omogenee "B" dei centri edificati, gli interventi di cui alla l.r. n. 14/2009, salvo che la loro realizzabilità non sia esclusa da altri riferimenti della legge, sono oggetto delle procedure di valutazione di incidenza di competenza dei Comuni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, 3° comma, della l.r. n. 11/2001 («I Comuni sono altresì competenti per le procedure di valutazione di incidenza previste dal Reg. 28 settembre 2005, n. 24, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 4 ottobre 2005, n. 124 (Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria e uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti siti di importanza comunitaria - pSIC - e in zone di protezione speciale - ZPS»).

- Nelle altre zone omogenee, gli interventi di cui alla l.r. n. 14/2009, salvo che la loro realizzabilità non sia esclusa da altri riferimenti della legge, sono oggetto delle procedure di valutazione di incidenza di competenza delle Province, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, 2° comma, della l.r. n. 11/2001. La lettura della disposizione qui proposta, condotta secondo gli ordinari canoni ermeneutici, evidenzia che la disciplina degli interventi edilizi straordinari contemplati dalla l.r. n.

14/2009, per un verso, non presenta alcuna lacuna tale da rendere necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti (ad es., i piani di gestione per i siti della Rete Natura 2000) che ammettano e disciplinino espressamente la loro realizzabilità; per l'altro, non esige un ulteriore intervento di natura legislativa finalizzato ad integrare, abrogare o sospendere quanto disposto, nello specifico, dall'art. 6, 1° comma lett. h). Ogni altra e diversa interpretazione, peraltro, determinerebbe il paradossale e contraddittorio esito di considerare vietata la realizzazione dei predetti interventi edilizi, tutti comunque ispirati ad un'esigenza di miglioramento della "qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente" (art. 1 della legge), in ambiti territoriali in cui, per converso, restano comunque ammissibili interventi di nuova edificazione, pur sempre nel rispetto delle medesime procedure di valutazione dell'incidenza ambientale prima richiamate.

Art. 3

Salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 5 L.R. 14/2009 e successive integrazioni e modificazioni, la formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 3 e 4 della medesima Legge è subordinata alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all'aumento volumetrico previsto. L'interessato, qualora sia impossibilitato a reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione potrà provvedere al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute.

I criteri per la quantificazione di tali somme verranno resi pubblici dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale mediante apposita tabella entro i 15 giorni successivi all'adozione della presente Deliberazione.

Il costo delle aree verrà determinato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale mediante apposita determinazione prima del rilascio del Permesso di costruire e/o entro 30 giorni dall'efficacia della Denuncia Inizio Attività.

Art. 4

Indicatori di qualità e parametri insediativi

4.1. Per gli interventi consentiti su manufatti rurali in pietra secco esistenti, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nell'elaborato del PPTR 4.4.4 – "Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco".

4.2. Per gli interventi consentiti su manufatti rurali non in pietra secco esistenti, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nell'elaborato del PPTR 4.4.6 – "Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali".

4.3. In generale, per gli interventi consentiti su edifici rurali con copertura a volta e/o mista, la ristrutturazione deve prevedere il restauro di ogni aspetto costruttivo-tipologico e dei profili scarpati a corda molla dei prospetti, e gli eventuali nuovi volumi (nella misura prescritta), devono architettonicamente integrarsi con le preesistenze. La scialbatura deve riprendere i colori naturali, rispettare i riquadri normali, oppure essere bianco-calce.

L'intervento edilizio deve prevedere anche il ripristino dei muretti a secco di recinzione e/o terrazzamento loro pertinenti, mantenendo le caratteristiche originarie delle preesistenze (scarpa e apparecchiatura della "parete", dimensione degli "scapoli" e della "coperta", ecc.), con eliminazione delle eventuali superfetazioni recenti.

4.4. L'intervento deve comunque ed obbligatoriamente prevedere:

4.4.1. il mantenimento delle caratteristiche dell'architettura del luogo:

- geometria complessiva dell'edificio che a parità di volume di progetto minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne;
- prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture;
- assenza di balconi, sporti e/o pensiline esterni all'involuppo del volume;

4.4.2. la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali:

- murature con paramento esterno in pietra a vista apparecchiato secondo la tradizione locale oppure in pietra o tufo scialbato in più strati;
- nel caso si adottino strutture in calcestruzzo armato, queste devono essere (almeno sulle superfici esterne dell'edificio) completamente rivestite da paramento in pietra a vista o in pietra/tufo scialbato e le coperture con andamento prevalentemente piano e orizzontale;

4.4.3. i serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e "l'aspetto" di quelli tradizionali;

4.4.4. il non uso di marmi, di materiali ceramici e simili, intonaco plastico e simili, sia per pavimenti esterni che per rivestimenti verticali;

4.4.5. opere in ferro con geometrie tradizionali;

4.6. Per il contesto paesaggistico in cui è inserito l'immobile, i muretti di pietra a secco vanno mantenuti, ricostruiti e costruiti sia se muretti di terrazzamento, sia se di recinzione; possono essere mantenute le recinzioni, ove già presenti nel sito, anche se di muri di pietra/tufo scialbati.

In ogni caso, la costruzione dei muretti di terrazzamento e delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi, il normale ruscellamento delle acque superficiali, ed il mantenimento di "percorsi ecologici". Le piantumazioni devono essere obbligatoriamente di specie autoctone quali lentisco, carrubo, corbezzolo, ginepro ecc. e per le parti accessorie e pertinenziali degli edifici (quali piazzali, strade di accesso, ecc.), va escluso l'utilizzo di asfalto bituminoso e va mantenuta permeabilità del suolo attraverso l'utilizzo di materiali drenanti, quali battuto o ghiaia.

4.7. Nel caso di interventi su edifici inseriti in contesti urbani e/o in contesti antropici di tipo turistico ricettivo, turistico residenziale e turistico balneare lungo la costa, gli interventi devono comunque e obbligatoriamente prevedere:

4.7.1. il mantenimento delle caratteristiche dell'architettura del luogo:

- geometria complessiva dell'edificio che a parità di volume di progetto minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne;
- prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture;
- minimizzazione di balconi, sporti e/o pensiline esterni all'involuppo del volume;
- posizionamento dei serramenti sulla faccia interna della muratura in modo da marcare al massimo l'ombra propria dell'apertura.

4.7.2. la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali:

- murature rivestite esternamente con materiali tradizionali, quale ad esempio grassello di calce aerea e, comunque, materiali con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, traspiranti, idrorepellenti e con eminenti proprietà ecologiche;
- coperture con andamento prevalentemente piano e orizzontale;

4.7.3. l'uso di pitture ecologiche e naturali per le finiture verticali superficiali o per legno e ferro, con assenza di solventi tossici, ed impiego di solventi di derivazione animale e vegetale, completamente inodori;

4.7.4. serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e "l'aspetto" di quelli tradizionali;

4.7.5. il non uso di marmi, di materiali ceramici, asfaltici, cementizi e similari, intonaco plastico e simili, sia per pavimenti che per rivestimenti verticali, e comunque di materiali non riconducibili alle tradizioni e tecniche costruttive locali;

4.7.6. opere in legno o in ferro per cancelli, ringhiere, ecc. con ornati e disegni semplici;

4.7.7. le piantumazioni devono essere obbligatoriamente di specie autoctone e per le parti accessorie e pertinenziali degli edifici (quali piazzali, strade di accesso, ecc.), va escluso (per quanto possibile) l'utilizzo di asfalto bituminoso e va mantenuta permeabilità del suolo attraverso l'utilizzo di materiali drenanti.

Art. 5

Analisi di impatto paesaggistico

5.1. Per gli interventi consentiti nelle aree tutelate ai sensi del PPTR, fermo restando quanto disciplinato dal Capo V delle NTA del PPTR, il progetto deve obbligatoriamente essere corredato dall' "analisi di impatto paesaggistico".

5.2. La "analisi di impatto paesaggistico" è costituita da una elaborazione, finalizzata alla definizione di un dettagliato quadro conoscitivo dell'ambito territoriale oggetto di intervento ed in particolare :

- alla identificazione delle caratteristiche e della qualità paesaggistica del contesto che sarà oggetto d'intervento;
- all'accertamento della presenza o meno, per le opere esistenti oggetto di intervento, degli elementi di contrasto con il contesto paesaggistico-ambientale di riferimento;
- all'accertamento della entità delle modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi strutturanti il territorio, dell'effetto delle opere di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica perseguito. In essa, in base alle prescrizioni e con il supporto di documentazioni scritto/grafiche/fotografiche, costituite da:

- descrizione dettagliata della consistenza e dello stato delle singole componenti del paesaggio (con la distinzione tra l'area direttamente impegnata dalla componente -area di pertinenza- e l'area individuata come necessaria per il suo rispetto -area annessa-), e del valore di insieme del paesaggio;
- descrizione delle opere progettate;
- descrizione delle opere di mitigazione previste;
- descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio;
- descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni, deve essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in funzione anche della compatibilità paesaggistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede dell'arch. Caforio Aldo, sulla quale è stato acquisito il prescritto preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Ritenuta di dover far propria la predetta proposta, per tutti i motivi in essa contenuti.

Dato atto che la proposta è stata sottoposta all'esame delle commissioni consiliari 4^a e 5^a, in seduta congiunta.

UDITI LA RELAZIONE del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri comunali succedutisi. Giusto resoconto per stenotipia cui si rimanda *per relationem*

.....*omissis*

VISTA la Legge Regionale n. 56/80 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 20/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 14/2009 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 37/2016;

VISTO l'articolo 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267/00;

Udito l'esito della votazione, resa per alzata di mano, accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI n. 9 cons.;

ASSENTI n. 8 cons.;

ASTENUTI n. ----

VOTANTI n. 9 cons.;

FAVOREVOLI n. 9 cons.;

CONTRARI n. -----

DELIBERA

Di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto delle integrazioni proposte dalle Commissioni Consiliari IV^o e V^o del 14.02.2017 di seguito vengono riportate;

Di prendere atto delle integrazioni e specificazioni al regolamento allegato la Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 24.09.2015 avente per oggetto "Integrazioni e specificazioni al regolamento allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 01/11/2009 avente per oggetto: "Misure adottate ai sensi dell'atto 6, comma 2, L.R. Puglia 30/06/2009, n. 14, rispetto

al sistema delle tutele definite dal PPTR, con particolare e specifico riferimento all'art. 6 "limiti di applicazione" della stessa legge", con particolare e specifico riferimento alle modifiche introdotte al comma 2 dell'art. 6 "Limiti di applicazione" della stessa legge, ovvero così come di seguito specificate:

Art. 1

Nelle aree in cui sono ammessi gli interventi di cui agli artt. 3 (Interventi straordinari di ampliamento) e 4 (Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) cit. L.R. 14/2009, questi potranno eseguirsi anche in deroga alle altezze massime ed alle distanze minime da strade e fabbricati previste dal vigente strumento urbanistico, purchè:

- la deroga alle altezze sia contenuta nel limite massimo di 3 ml, su tutto il territorio comunale;
- la deroga alle distanze fra fabbricati e strade sia contenuta nei limiti previsti dal D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
- la deroga alle distanze fra fabbricati sia contenuta nei limiti del D.M. 2.4.1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanze fra fabbricati).

Art. 2

1. Restano esclusi dall'ambito di applicazione degli artt. 3 e 4 cit. L.R. 14/2009 tutti gli edifici urbani già perimetrati nel PUG come "*Contesto urbano consolidato, cortine ed edifici di pregio storico/architettonico*" - CUC.ED - e quelli rurali su cui esiste vincolo architettonico e storico, individuati dal PUG. Per tutti gli altri fabbricati rurali realizzati entro il 31.12.1945, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli artt. 3 e 4 cit. L.R. 14/2009, è necessario che il tecnico incaricato produca una relazione in cui si dimostri la mancanza di interesse storico, artistico e architettonico, sui quali, dopo l'istruttoria dell'ufficio, si dovrà esprimere la Commissione paesaggistica. Nella progettazione il tecnico dovrà attenersi alle linee guida del PPTR ai fini della tutela del patrimonio rurale.
2. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della L.R. 14/2009 sono consentiti in tutti gli ambiti territoriali nonché sugli immobili ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 176/2015, secondo gli indirizzi e le direttive del PPTR, purché gli stessi siano realizzati, oltre che alle condizioni previste dalla stessa legge, utilizzando per le finiture, materiali e tipi architettonici legati alle caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, come meglio specificati dall'art. 4 del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della legge non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della legge:
 - a) all'interno delle zone territoriali omogenee A) di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968 lavori pubblici o a esse assimilabili, così come definite dal PdF vigente.
 - b) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS -), ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nelle aree protette nazionali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In tali zone gli interventi di cui agli art. 3 e 4 della legge sono consentiti allorché le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione consentano interventi edilizi di tale natura.
 - c) A maggior chiarimento di quanto disposto dal presente comma 3) si richiama di seguito il testo della Circolare n.1 del 2014 "Note esplicative e chiarimenti sull'applicazione della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, recante "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizia residenziale":
 - "... omissis ...
 - La legge regionale n. 14/2009, per definizione e programmaticamente, introduce misure straordinarie in campo edilizio con la previsione di interventi edilizi di natura dichiaratamente derogatoria rispetto all'ordinario assetto normativo e disciplinare che presiede alla materia dell'attività edilizia.

- In particolare, negli ambiti territoriali contemplati dall'art. 6, 1° comma, lett. h (siti della Rete Natura 2000, aree protette nazionali, aree protette regionali), gli interventi straordinari di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non sono affatto preclusi. Sono possibili a condizione che «le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione» li consentano.

- "... omissis ...

- Emerge con chiarezza dal testo della disposizione che la realizzabilità degli interventi in queste aree non è subordinata alla sussistenza di strumenti di pianificazione che espressamente li ammettano. La norma regionale richiama il più complessivo assetto normativo e regolamentare cui sono sottoposte le attività edilizie in tali ambiti territoriali. Con specifico riferimento ai siti della Rete Natura 2000, si tratta di un quadro di regole che prescinde dai piani di gestione. Un quadro normativo e regolamentare di cui bisogna tener conto - soprattutto e a maggior ragione - quando strumenti di pianificazione e di gestione dei siti manchino e a cui è necessario rifarsi nell'attività istruttoria delle amministrazioni coinvolte nel rilascio dei titoli edilizi abilitativi.

- Nei siti della Rete Natura 2000, quindi, non possono ritenersi vietati, a priori, gli interventi straordinari previsti dalla l.r. n. 14/2009, come non lo è l'attività edilizia ordinaria. L'art. 6, 1° comma, lett. h), richiamando «le relative norme o misure di salvaguardia o i relativi strumenti di pianificazione», deve essere letto e applicato nel senso che la realizzabilità di detti interventi deve essere preceduta da una valutazione, sotto il profilo dell'incidenza ambientale, condotta secondo «le procedure di cui all'Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato e integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003" approvato con Delib. G.R. 14 marzo 2006, n. 304 e sue modifiche e integrazioni» (art. 7, comma 2-bis, legge regionale 12 aprile 2001, n. 11, recante "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale").

- Nelle zone omogenee "B" dei centri edificati, gli interventi di cui alla l.r. n. 14/2009, salvo che la loro realizzabilità non sia esclusa da altri riferimenti della legge, sono oggetto delle procedure di valutazione di incidenza di competenza dei Comuni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, 3° comma, della l.r. n. 11/2001 («I Comuni sono altresì competenti per le procedure di valutazione di incidenza previste dal Reg. 28 settembre 2005, n. 24, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 4 ottobre 2005, n. 124 (Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria e uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti siti di importanza comunitaria - pSIC - e in zone di protezione speciale - ZPS»).

- Nelle altre zone omogenee, gli interventi di cui alla l.r. n. 14/2009, salvo che la loro realizzabilità non sia esclusa da altri riferimenti della legge, sono oggetto delle procedure di valutazione di incidenza di competenza delle Province, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, 2° comma, della l.r. n. 11/2001. La lettura della disposizione qui proposta, condotta secondo gli ordinari canoni ermeneutici, evidenzia che la disciplina degli interventi edilizi straordinari contemplati dalla l.r. n. 14/2009, per un verso, non presenta alcuna lacuna tale da rendere necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti (ad es., i piani di gestione per i siti della Rete Natura 2000) che ammettano e disciplinino espressamente la loro realizzabilità; per l'altro, non esige un ulteriore intervento di natura legislativa finalizzato ad integrare, abrogare o sospendere quanto disposto, nello specifico, dall'art. 6, 1° comma lett. h). Ogni altra e diversa interpretazione, peraltro, determinerebbe il paradossale e contraddittorio esito di considerare vietata la realizzazione dei predetti interventi edilizi, tutti comunque ispirati ad un'esigenza di miglioramento della "qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente" (art. 1 della legge), in ambiti territoriali in cui, per converso, restano comunque ammissibili interventi di nuova edificazione, pur sempre nel rispetto delle medesime procedure di valutazione dell'incidenza ambientale prima richiamate.

Art. 3

Salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 5 L.R. 14/2009 e successive integrazioni e modificazioni, la formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi previsti dagli artt. 3 e 4 della medesima Legge è subordinata alla cessione delle aree a standard in misura corrispondente all'aumento

volumetrico previsto. L'interessato, qualora sia impossibilitato a reperire in tutto o in parte dette aree, in alternativa alla cessione potrà provvedere al pagamento di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle che dovrebbero essere cedute.

I criteri per la quantificazione di tali somme verranno resi pubblici dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale mediante apposita tabella entro i 15 giorni successivi all'adozione della presente Deliberazione.

Il costo delle aree verrà determinato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale mediante apposita determinazione prima del rilascio del Permesso di costruire e/o entro 30 giorni dall'efficacia della Denuncia Inizio Attività.

Art.4

Indicatori di qualità e parametri insediativi

4.1. Per gli interventi consentiti su manufatti rurali in pietra secco esistenti, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nell'elaborato del PPTR 4.4.4 - "Linee guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco".

4.2. Per gli interventi consentiti su manufatti rurali non in pietra secco esistenti, è obbligatorio osservare le raccomandazioni contenute nell'elaborato del PPTR 4.4.6 - "Linee guida per il recupero, la manutenzione e il riuso dell'edilizia e dei beni rurali".

4.3. In generale, per gli interventi consentiti su edifici rurali con copertura a volta e/o mista, la ristrutturazione deve prevedere il restauro di ogni aspetto costruttivo-tipologico e dei profili scarpati a corda molla dei prospetti, e gli eventuali nuovi volumi (nella misura prescritta), devono architettonicamente integrarsi con le preesistenze. La scialbatura deve riprendere i colori naturali, rispettare i riquadri normali, oppure essere bianco-calce.

L'intervento edilizio deve prevedere anche il ripristino dei muretti a secco di recinzione e/o terrazzamento loro pertinenti, mantenendo le caratteristiche originarie delle preesistenze (scarpa e apparecchiatura della "parete", dimensione degli "scapoli" e della "coperta", ecc.), con eliminazione delle eventuali superfetazioni recenti.

4.4. L'intervento deve comunque ed obbligatoriamente prevedere:

4.4.1. il mantenimento delle caratteristiche dell'architettura del luogo:

- geometria complessiva dell'edificio che a parità di volume di progetto minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne;

- prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture;

- assenza di balconi, sporti e/o pensiline esterni all'involuppo del volume;

4.4.2. la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali:

- murature con paramento esterno in pietra a vista apparecchiato secondo la tradizione locale oppure in pietra o tufo scialbato in più strati;

- nel caso si adottino strutture in calcestruzzo armato, queste devono essere (almeno sulle superfici esterne dell'edificio) completamente rivestite da paramento in pietra a vista o in pietra/tufo scialbato e le coperture con andamento prevalentemente piano e orizzontale;

4.4.3. i serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e "l'aspetto" di quelli tradizionali;

4.4.4. il non uso di marmi, di materiali ceramici e simili, intonaco plastico e simili, sia per pavimenti esterni che per rivestimenti verticali;

4.4.5. opere in ferro con geometrie tradizionali;

4.6. Per il contesto paesaggistico in cui è inserito l'immobile, i muretti di pietra a secco vanno mantenuti, ricostruiti e costruiti sia se muretti di terrazzamento, sia se di recinzione; possono essere mantenute le recinzioni, ove già presenti nel sito, anche se di muri di pietra/tufo scialbati.

In ogni caso, la costruzione dei muretti di terrazzamento e delle recinzioni deve garantire, con idonei varchi, il normale ruscellamento delle acque superficiali, ed il mantenimento di "percorsi ecologici". Le piantumazioni devono essere obbligatoriamente di specie autoctone quali lentisco, carrubo, corbezzolo, ginepro ecc. e per le parti accessorie e pertinenziali degli edifici (quali piazzali, strade di accesso, ecc.), va escluso l'utilizzo di asfalto bituminoso e va mantenuta permeabilità del suolo

attraverso l'utilizzo di materiali drenanti, quali battuto o ghiaia.

4.7. Nel caso di interventi su edifici inseriti in contesti urbani e/o in contesti antropici di tipo turistico ricettivo, turistico residenziale e turistico balneare lungo la costa, gli interventi devono comunque e obbligatoriamente prevedere:

- 4.7.1. il mantenimento delle caratteristiche dell'architettura del luogo:
 - geometria complessiva dell'edificio che a parità di volume di progetto minimizzi lo sviluppo delle superfici esterne;
 - prevalenza dei pieni sui vuoti nel rapporto tra superfici murate e aperture;
 - minimizzazione di balconi, sporti e/o pensiline esterni all'involuppo del volume;
 - posizionamento dei serramenti sulla faccia interna della muratura in modo da marcare al massimo l'ombra propria dell'apertura.
- 4.7.2. la riattivazione delle tecniche costruttive tradizionali:
 - murature rivestite esternamente con materiali tradizionali, quale ad esempio grassello di calce aerea e, comunque, materiali con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, traspiranti, idrorepellenti e con eminenti proprietà ecologiche;
 - coperture con andamento prevalentemente piano e orizzontale;
- 4.7.3. l'uso di pitture ecologiche e naturali per le finiture verticali superficiali o per legno e ferro, con assenza di solventi tossici, ed impiego di solventi di derivazione animale e vegetale, completamente inodori;
- 4.7.4. serramenti che, ancorché non in legno, mantengano la geometria complessiva, gli spartiti e "l'aspetto" di quelli tradizionali;
- 4.7.5. il non uso di marmi, di materiali ceramici, asfaltici, cementizi e similari, intonaco plastico e simili, sia per pavimenti che per rivestimenti verticali, e comunque di materiali non riconducibili alle tradizioni e tecniche costruttive locali;
- 4.7.6. opere in legno o in ferro per cancelli, ringhiere, ecc. con ornati e disegni semplici;
- 4.7.7. le piantumazioni devono essere obbligatoriamente di specie autoctone e per le parti accessorie e pertinenziali degli edifici (quali piazzali, strade di accesso, ecc.), va escluso (per quanto possibile) l'utilizzo di asfalto bituminoso e va mantenuta permeabilità del suolo attraverso l'utilizzo di materiali drenanti.

Art. 5

Analisi di impatto paesaggistico

- 5.1. Per gli interventi consentiti nelle aree tutelate ai sensi del PPTR, fermo restando quanto disciplinato dal Capo V delle NTA del PPTR, il progetto deve obbligatoriamente essere corredato dall' "analisi di impatto paesaggistico".
- 5.2. La "analisi di impatto paesaggistico" è costituita da una elaborazione, finalizzata alla definizione di un dettagliato quadro conoscitivo dell'ambito territoriale oggetto di intervento ed in particolare :
- alla identificazione delle caratteristiche e della qualità paesaggistica del contesto che sarà oggetto d'intervento;
 - all'accertamento della presenza o meno, per le opere esistenti oggetto di intervento, degli elementi di contrasto con il contesto paesaggistico-ambientale di riferimento;
 - all'accertamento della entità delle modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi strutturanti il territorio, dell'effetto delle opere di mitigazione previste e del livello di compatibilità paesaggistica perseguito. In essa, in base alle prescrizioni e con il supporto di documentazioni scritto/grafiche/fotografiche, costituite da:
 - descrizione dettagliata della consistenza e dello stato delle singole componenti del paesaggio (con la distinzione tra l'area direttamente impegnata dalla componente -area di pertinenza- e l'area individuata come necessaria per il suo rispetto -area annessa-), e del valore di insieme del paesaggio;
 - descrizione delle opere progettate;
 - descrizione delle opere di mitigazione previste;
 - descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti e sull'insieme del paesaggio;
 - descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni, deve essere motivata l'ammissibilità dell'intervento in funzione anche della compatibilità paesaggistica.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Con il seguente esito della votazione, resa in forma palese, proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n. 9 cons.;
ASSENTI	n. 8 cons.;
ASTENUTI	n. ----
VOTANTI	n. 9 cons.;
FAVOREVOLI	n. 9 cons.;
CONTRARI	n. ----

DELIBERA

Di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n.267/2000.



Punto nr 7 all'ordine del giorno:

Nuova disciplina attuativa delle misure introdotte dalla L.R. n. 14 del 2009 nel testo modificato dalla L.R. n. 37 del 2016.

PRESIDENTE

Prego Sindaco.

SINDACO

Anche in questo caso questo provvedimento prende le (...) da una nuova normativa regionale, o meglio, una modifica alla normativa regionale relativa al piano casa, che come tutti sappiamo è datata 2009. Che cosa succede? Nel 2009 fu data la possibilità ai Comuni adottare Regolamenti per disciplinare l'applicazione dell'istituto del piano casa, quindi, la possibilità di ampliare gli immobili esistenti di proprietà, con aumento, dal 20, credo, al 35% della volumetria esistente. I Comuni di questi Regolamenti potevano mettere dei paletti rispetto alle zone, dei paletti rispetto alle finiture degli immobili in contesti particolarmente pregiati. Voglio dire, il Consiglio Comunale di Castellana Grotte nel 2009, ricordo il Presidente della Commissione urbanistica era Giustino Massafra e attività produttive sempre tu eri, Rochira e Massafra, quarta e quinta Commissione, attività produttive, urbanistica e assetto del territorio, si confrontarono a lungo e in Consiglio Comunale, nel 2009, noi ci dotammo di questo Regolamento per l'applicazione del piano casa.

È stata data la possibilità, nuovamente nel 2016, dicembre 2016 credo, la Legge n. 37 del 2016, è stata data la possibilità a fine anno per i Comuni, perchè c'era un certo periodo in cui i Comuni potevano approfittare di questa possibilità che veniva data dalla Regione. Spirato quel termine, è chiusa la partita, non è che potevano o modificare i Regolamenti, era una situazione ferma, cristallizzata, non si poteva variare in nessun modo. Con la 37 del 2016 cosa succede? Dice la Regione: ai Comuni che non si sono dotati di piano casa dà la possibilità di dotarsi. Qualora non avessimo avuto il Regolamento del piano casa, oggi avremmo potuto adottarlo. Per i Comuni che il Regolamento ce l'hanno, vedi Castellana Grotte, c'è la possibilità di modificarlo. Questo dice la Legge Regionale in estrema sintesi. Che succede? Noi abbiamo avuto negli anni scorsi una modifica radicale della vincolistica in Puglia, perchè dal PUTT (Piano Urbanistico Territoriale Tematico) si è passato al PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale). Il punto qual è? Con il PPTR Castellana Grotte e soprattutto Castellana Grotte Marina vede una disciplina nuova dei vincoli, soprattutto in aree anche delicate, meritevole di attenzione, non perchè non si debba fare niente o non si debba costruire o non si debba ampliare, no, ma vanno fatte e vanno fatte in una certa maniera. Ecco il motivo del nostro incontro di oggi.

Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sì estendere a zone vincolate, perchè di questo stiamo discutendo ed estendere anche a zone vincolate la possibilità di utilizzare questo strumento, una possibilità che viene data a tutti i cittadini. Dobbiamo, quindi, dare questa possibilità a tutti mettendo dei paletti. Quindi, bisogna rispettare quelli che sono i particolari, le caratteristiche storiche, la tipicità degli immobili piuttosto che le caratteristiche della zona o del contesto. Noi tutte queste cose le puntualizziamo ma non blocchiamo il mondo. Cioè, diamo la possibilità comunque di fare. Quel sottile punto di equilibrio che va sempre ricercato credo da parte dell'Amministrazione locale, che da un lato deve avere come stella polare la tutela del proprio territorio, del proprio ambiente che nessuno in nessun modo vuole danneggiare o



vuole violare, guai se noi volessimo danneggiare l'ambiente a Castellaneta Marina, che la particolarità di Castellaneta Marina che ha le pineta, che ha la riserva biogenetica, quindi il mare. Noi dobbiamo essere i primi difensori dell'ambiente, però vincolare tutto e bloccare definitivamente l'economia credo che non vada neanche bene. Quindi, in zone sì delicate, sì meritevoli di tutela ma già antropizzate, perchè l'uomo c'è, la casa c'è, consentire di fare una mezza stanzetta in più perchè è arrivato il bambino, perchè ora ci sono due nuclei famigliari, è miope impedire tutto, bloccare tutto. Certo, limitiamo le modalità di realizzazione di questi ampliamenti. Li mettiamo dei paletti e li diciamo: se proprio vuoi ampliare, i limiti che abbiamo previsto e quant'altro, lo puoi fare, rispettate questo e questo.

Ripeto, l'impegno che c'è stato anche da parte, qui si sono riunite le Commissioni congiunte, credo, quello che è stato fatto anche da 10 Consiglieri, il Consiglio Comunale è di 16 più il Sindaco 17 persone, le due Commissioni vedono la presenza di 10 Consiglieri, quindi due terzi del Consiglio si sono già espressi, due terzi dei componenti del Consiglio Comunale si sono già espressi in sede di Commissione, in sede consuntiva, per carità non ha potere deliberante ma è abbastanza significativa come manifestazione di volontà, un fatto numerico. Di fatto noi oggi stiamo sostanzialmente consentendo l'applicazione del piano casa entro questi limiti che sono qui indicati nel Regolamento, così come lo stiamo modificando oggi, stiamo consentendo l'applicazione del piano casa a tutto il territorio di Castellaneta, con tutta una serie di limitazioni.

Devo ringraziare le Commissioni per il lavoro che hanno fatto, perchè credo che ci sono stati diversi incontri e anche questo punto, così come il precedente, la riduzione della fascia di rispetto del Cimitero, perchè nessuno possa dire qualche Consigliere di maggioranza e qualcuno dell'opposizione dice: «no, non ho avuto il tempo di approfondire», questi sono punti che sono andati in Consiglio Comunale l'anno scorso e a quel Consiglio Comunale che vedeva, come Consiglio Comunale, all'esame, quindi come punto all'ordine del giorno questi argomenti, già quei Consigli Comunali tutti i Consiglieri avevano l'obbligo di arrivare preparati. Non è stato esaurito l'esame di questi punti in quella sede, ci sono stati ulteriori 3 mesi per approfondire anche, con svariate sedute di Commissioni, la tematica, quindi non è che può venire qualcuno a dire: «non ne abbiamo potuto parlare». Scusate, non è un blitz, abbiamo uscito la delibera fuori sacco, che non si può fare in Consiglio, tre minuti prima e nessuno sa di cosa si tratta.

Stiamo parlando della riduzione della fascia di rispetto e del piano casa, stiamo parlando da mesi e se n'è discusso abbondantemente anche in Commissione e anche su questo, qualora l'opposizione avesse deciso di rimanere in aula ma ormai ci ha abituati a questi abbandoni repentini dell'aula. Se avesse deciso di rimanere in aula, cosa che io auspicavo, mi sarei aspettato anche un voto favorevole rispetto a questo argomento. Forse la difficoltà di votare all'unanimità con la maggioranza ha anche portato all'abbandono dell'aula. Mi chiedo, non lo sapremo mai, forse ai posteri ardua sentenza.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Prego Consigliere Perrone.

Consigliere Vito PERRONE

Abbiamo fatto l'analisi del punto in Commissione congiunta con il dott. Cassano, collega, ed è emerso questo provvedimento importante da parte della Regione che dà l'opportunità in termini, è un'opportunità in termini ambientali, perchè elimina il consumo di suolo e si dà l'opportunità alle abitazioni di ampliarsi, quindi opportunità ambientale. Non solo ambientale ma anche economica, perchè è lavoro, quindi l'edilizia è lavoro e il suo indotto.



A questo bisogna aggiungere una cosa molto importante, se non sbaglio il Comune di Castellana è il primo Comune in Puglia ad adottare questo nuovo piano casa. Quindi, quando si tratta di economia bisogna fare presto, bisogna dare risposte celeri ai cittadini.

Una novità di questo piano casa, Sindaco se non ricordo male, anche l'estensione alle attività produttive che hanno bisogno anche di risposte. Quindi, significa che un attività produttiva, un manufatto in una zona dove è possibile ampliarlo, c'è questa deroga rispetto al precedente piano casa e quindi si può ampliare del 20%. Quindi, attività produttive, primo Comune in Puglia, benefici ambientali e occupazione e lavoro, ritengo che siano elementi validi per approvare questo provvedimento. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Perrone. Altri interventi? Prego Consigliere Cassano.

Consigliere Annibale CASSANO

Il piano casa non è messo in discussione e noi abbiamo lavorato ottimamente con Vito e con tutti i 10, Commissioni abbastanza accese per gli interventi del Sen. Loreto. Quello che volevo dire io è che l'altra volta ci siamo arenati, Sindaco, sul discorso della storicità. Era solo quello il punto che rinviavamo. Da quello che mi sembra di capire, siamo ritornati al 1945, quindi un immobile risalente al 1945 è storico. C'è stata tutta quella discussione la volta scorsa, quindi accettiamo pedissequamente quello che ci dice la Regione e ci va benissimo, andava bene anche l'altra volta, c'era stata solo questa discussione.

Poi voglio dire che il piano casa rientra nel PPTR e il nostro PPTR è nel PUG, quindi questa Amministrazione, visto che siamo agli sgoccioli, ha lavorato e ha lavorato bene. Questa come risposta a chi è andato via che alzandosi ha detto: «*ci sono delle cose importanti per questo paese*», noi stiamo dimostrando che le cose importanti per questo paese non solo le discutiamo ma le facciamo. Quindi, merito a questa Amministrazione e poi spero, in ultimo, si facciano quei (...) che altri facevano prima di noi, spiegando a questo paese quello che noi abbiamo fatto in silenzio, perchè mi sembra, caro Sindaco, che questo paese non abbia ancora recepito alcune cose. Forse se ne stanno accorgendo adesso, perchè parlando con la gente ti rendi conto che la gente non riesce a capire, non riusciva a capire, adesso lo sta capendo, che cosa è stato ad essere uscito dal dissesto. Adesso lo sta capendo e sta capendo anche, io ti dicevo sempre: «*mettiamo in moto le strade*», la gente adesso è estasiata da quelle poche cose che abbiamo iniziato a fare e invito tutti noi, come vi ho già detto altre volte, di essere dei discepoli. Cioè, spandete il verbo e vedrete che ci troveremo alla prossima Amministrazione.

PRESIDENTE

Grazie Consigliere Cassano. Ci sono altri interventi? Prego Sindaco.

SINDACO

Sul fatto che il nostro PUG sia il primo, quando noi diciamo cosa poi si innervosiscono, più di qualcuno di innervosisce ma il nostro PUG è il primo completamente adeguato al PPTR, in Puglia. È un dato. Chi ha fatto il PUG qualche tempo fa sta facendo una procedura di variante per adeguamento al PPTR. Sta facendo tutto uno studio. A noi è completamente adeguato al PPTR e, sperando di approvarlo quando prima, credo che potremo passare alla storia anche per questo.

PRESIDENTE

Grazie Sindaco. Possiamo procedere alla votazione. Favorevoli al punto?



Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il punto nr 7 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

9 favorevoli. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli?

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del punto nr 7 all'ordine del giorno in trattazione.

PRESIDENTE

9 favorevoli. Punto approvato. Passiamo alla trattazione del punto n. 8 all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

F.to NARDULLI Carlo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to SICURO dr. Giovanni

SI DICHIARA che la presente deliberazione è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune .



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SICURO dr. Giovanni

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 L. 18/8/2000 n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 21/03/2017 e vi resterà per **15** giorni consecutivi fino al 05/04/2017.

(Prot. n. _____ del ____/____/2017)

IL MESSO COM.LE



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SICURO dr. Giovanni

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- ☒ - RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SICURO dr. Giovanni

- ☐ - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- ☐ - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- ☐ - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SICURO dr. Giovanni